

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ'

NR. 123 DD. 24.11.2015

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventiquattro** mese di **novembre** alle **ore 11.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

| | | |
|----------|----------|----------------|
| Zanon | Giovanni | Presidente |
| Malfer | Michele | Vicepresidente |
| Sardagna | Elisa | Assessore |

| PRES. | ASS. |
|-------|------|
| X | |
| X | |
| X | |

Partecipa alla riunione il Segretario Generale della Comunità **dott. Mario Andretta**.

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: L.P. 15/2005 e s.m. e i. – Nucleo familiare signor **TASCHKA Marcus** - Proroga del contratto di locazione temporanea dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica di Via 4 Novembre n. 3 int. 1 a Tesero.

- Dichiarata immediatamente esecutiva a'sensi art. 79 D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L
- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **25.11.2015**
- Esecutiva dal **25.11.2015**

Il Segretario generale
dott. Mario Andretta

IL COMITATO ESECUTIVO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta della Comunità n. 147 del 11.12.2012 ITEA S.p.A. è stata autorizzata, ai sensi dall'art. 5 comma 4 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i., avendo riscontrato la condizione di urgente necessità di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 26 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica emanato con DPP del 12.12.2011 n. 17-75/Leg, a stipulare con il signor **TASCHKA Marcus** nato in Germania il 23.05.1975 - per la durata di **anni tre** - un contratto di locazione temporanea a canone sostenibile disciplinato dalle disposizioni di cui dell'art. 6 della citata legge provinciale, per l'alloggio individuato con l'interno **1 di Via IV Novembre n. 3 a Tesero**, avente una superficie di mq. 101,45 e n. 4 stanze da letto;

DATO ATTO che il contratto di locazione stipulato dal signor **TASCHKA Marcus** con ITEA S.p.A. avrà scadenza il **30 novembre 2015**;

VISTA la richiesta di proroga presentata dall'interessato in data **12.11.2015** e la relazione trasmessa dal Servizio socio-assistenziale della Comunità;

RILEVATO che il nucleo familiare del signor **TASCHKA Marcus** si trova anche attualmente nella condizione individuata dalle lett. c) e d) del comma 1 dell'art. 26 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica emanato con DPP del 12.12.2011 n. 17-75 Leg.;

ACCERTATO inoltre che il cui nucleo familiare del signor TASCHKA è in possesso dei requisiti per l'accesso agli alloggi di edilizia abitativa pubblica ed entro il 31 dicembre di ogni anno successivo all'assegnazione temporanea ha presentato domanda di locazione alloggio a canone sostenibile, rientrando nella relativa graduatoria;

RITENUTO di autorizzare ITEA S.p.A. a prorogare di anni 3 il contratto di locazione temporanea stipulato con il signor **TASCHKA Marcus** in data **13.12.2012** per l'alloggio di **Via IV Novembre n. 3 int. 1 a Tesero**;

RICHIAMATO il comma 9 dall'art. 3 della L.P. 15/2005 e s.m. e i. che prevede – fra l'altro - che fino a quando non sarà diversamente disposto in sede di attuazione della L.P. 3/2006 la Provincia provvederà direttamente a trasferire a ITEA S.p.A., in luogo delle spettanze previste dalla L.P. 15/2005, finanziamenti ai sensi dell'articolo 7, commi 12 bis, 12 ter e 12 quater della stessa legge, nonché quanto disposto dall'art. 20 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica;

VISTA la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e s.m. e i. e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della provincia n. 17-75/Leg. del 12 dicembre 2011;

VISTO il T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i parere favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile di cui all'art. 81 del T.U.L.R. sull'ordinamento dei Comuni della RTAA, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P. Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi

D E L I B E R A

1. di autorizzare ITEA S.p.A., ai sensi dell'art. 26 comma 2 del regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica emanato con DPP del 12.12.2011 n. 17-75/Leg, avendo riscontrato la persistenza dell'urgente necessità di cui alle lett. c) e d) del comma 1 dello stesso art. 26, a prorogare di anni 3 il contratto di locazione temporanea a canone sostenibile stipulato in data 13.12.2012 con il signor **TASCHKA Marcus** nato in Germania il 23.05.1975 per l'alloggio individuato con l'interno **1 di Via IV Novembre n. 3 a Tesero**, avente una superficie di mq. 101,45 e n. 4 stanze da letto, per il quale è stata disposta l'autorizzazione con deliberazione della Giunta della Comunità n. 147 del 11.12.2012;
2. di dare atto che l'importo mensile del canone sostenibile dovuto dal nucleo familiare del signor **TASCHKA Marcus** alla Società sarà aggiornato annualmente in base a quanto disposto dalla normativa provinciale;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione ad ITEA S.p.A..

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento** entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE DESIGNATO

ing. Elisa Sardagna

IL SEGRETARIO

dott. Mario Andretta

IL PRESIDENTE

Giovanni Zanon